

Crimini ambientali ed ecomafie: un argomento criminologico tuttora complesso

Crimes environnementaux et écomafias : un sujet criminologique encore complexe

Environmental crimes and ecomafias: a criminological topic still complex

*Eleonora Medina**

Riassunto

Questo articolo nasce con l'intenzione, per quanto possibile, di mostrare l'attuale situazione inerente alla materia ambientale in campo criminologico, partendo da ricerche di natura etimologica, letteraria, storica, giuridica, investigativa e vittimologica. La natura dello studio trattato è quindi multidisciplinare e ha l'obiettivo di mostrare come in criminologia i crimini ambientali siano ancora in fase di sviluppo, ma soprattutto come sia necessario ampliare il campo di azione e di ricerca attraverso argomentazioni, analisi ed interviste ad esperti del settore. Questo ampliamento servirebbe a dimostrare una natura più complessa e assai meno semplicistica del fenomeno, che risulta tutt'oggi limitata a determinati settori; un suo possibile riconoscimento potrebbe portare in un futuro allo sviluppo di una consapevolezza, di una presa di coscienza che, da un lato, favorirebbe la prevenzione e l'attenzione delle persone e, dall'altro, seppur con molte difficoltà ed ostacoli, potrebbe spingere gli organi competenti a prendere in considerazione il fenomeno nella sua forma più completa e quindi ad apportare delle modifiche normative.

Résumé

Cet article se propose d'interroger la façon dont les crimes environnementaux sont abordés en criminologie, en se basant sur des études étymologiques, littéraires, historiques, juridiques, d'investigation et victimologiques. Il s'agit donc d'une recherche multidisciplinaire visant à montrer que l'analyse des crimes environnementaux est encore en cours de développement en criminologie et, surtout, qu'il est nécessaire d'élargir le champ d'action et d'étude en incluant des arguments, des analyses et des entretiens avec des experts. Cet élargissement servirait à démontrer la nature plus complexe et beaucoup moins simpliste du phénomène, encore limité à certains domaines, et dont la reconnaissance éventuelle pourrait conduire dans le futur à une meilleure prise de conscience. Celle-ci, d'une part, favoriserait la prévention et l'attention des personnes, et, d'autre part, bien qu'avec de nombreuses difficultés et obstacles, pourrait inciter les pouvoirs publics à prendre en considération le phénomène et donc à apporter des modifications législatives.

Abstract

The purpose of the following article is to illustrate the state of the art with regard to research on environmental crimes in the field of criminology. The article is based on a multidisciplinary research approach which encompasses etymology, literature, history, law, criminal investigation as well as victimology. The aim of this research work is to highlight, through arguments, analyses and interviews with experts, how environmental crimes are still developing as an area of research in criminology and why it is necessary to widen its field of action and study. If this happens, the complexity of environmental crimes would be demonstrated and would not be limited to specific sectors as it is today. If this complexity is recognised, awareness about the topic could be raised in the future, leading to the promotion of preventive measures and attracting people's attention. Furthermore, although facing many difficulties and obstacles, competent bodies could take the topic into consideration and modify the legislation.

Key words: ambiente, diritto, vittime, mafia.

* Laureata in Scienze Criminologiche per l'investigazione e la Sicurezza – Università di Bologna.

1. Introduzione

In un primo momento, appare significativo ed indispensabile tentare di tracciare una via, una direzione a questo lavoro, introducendo, seppur brevemente, quale sia il suo scopo, quali risultati sono attesi e soprattutto le possibili difficoltà che si potranno trovare durante la sua trattazione. Questo articolo nasce con l'intenzione di sottolineare come il tema e la questione ambientale non siano sufficientemente sviluppati, ovvero di come si limiti la loro trattazione ad un aspetto prettamente naturalistico; questo vale in tutti i campi, da quello storico e letterario fino a quello criminologico e giuridico. L'obiettivo finale è di dimostrare attraverso una ricostruzione multidisciplinare, che abbraccia storia, letteratura, etimologia, scienze sociali e giurisprudenza, che sia possibile ampliare lo sguardo e la percezione della questione ambientale, soprattutto in campo criminologico, con un conseguente sviluppo anche vittimologico.

Si riporteranno inoltre interviste di figure di spicco che operano all'interno del settore ambientale di pubblica sicurezza¹ e non solo, con lo scopo di riportare aggiornamenti sia su alcuni dei fenomeni criminosi ambientali più noti, come il traffico illecito di rifiuti e le navi a perdere, sia su possibili modifiche normative a livello nazionale.

Dall'altra parte, ci si aspettano molte difficoltà in questa dimostrazione, sia perché da un lato l'ambiente è stato quasi sempre trattato ed inteso con un'accezione naturalistica, sia perché questa concezione è ormai intrinseca nella cultura e percezione generale, rendendo quindi arduo provare a svincolare quest'interpretazione vecchia e comune dalle menti dei più. Allo stesso modo, qualora si dovesse anche riuscire a dimostrare questo possibile

ampliamento della questione ambientale, un cambiamento repentino e soprattutto effettivo appare assai difficile vista la sua mole e la quantità dei vari sottoargomenti: potrebbe essere un processo lungo e tortuoso, che incontrerebbe difficoltà in particolar modo dal punto di vista giuridico.

Nonostante tutti questi possibili ostacoli, si è fermamente convinti che un ampliamento sia necessario, doveroso e possibile, sia per una questione di onnicomprensività dei fenomeni ambientali, che di arricchimento della materia stessa, ancora giovane e acerba. Si confida inoltre che questo lavoro possa contribuire a sviluppare consapevolezza e a rendere più consci le persone in maniera tale da implementare l'attenzione a questi fenomeni così da poterli prevenire, sia sotto l'aspetto criminologico ed investigativo, che vittimologico.

1.1 La relazione uomo-ambiente: come si è sviluppato il rapporto nel corso del tempo, tra letteratura, storia e criminologia.

L'essere umano ha sempre interagito con l'ambiente e questo è un dato di fatto assodato. Tuttavia, quando si parla di ambiente in campo criminologico, come appurato anche dai codici giuridici di riferimento o dalle leggi, questo viene spesso identificato con un qualcosa di prettamente naturale: gli alberi, i fiumi, i parchi, il mare, l'oceano e via dicendo. Eppure, l'ambiente non è solo questo, anzi. Se si prende come riferimento l'etimologia latina del termine ambiente, si riscontrerà come questo prenda in considerazione un numero molto grande di elementi al suo interno, non limitandosi quindi solo a quelli naturali.

La parola deriva infatti dal latino, da *Ambire*, in

¹ Più nello specifico Arma dei Carabinieri e Capitaneria di Porto.

particolare dalla sua forma al participio presente, *Ambiens, -entis*. Il verbo in questione è composto dal prefisso *Amb*, col significato di “intorno, all’intorno”, ed *Ire*, cioè “andare”. Se si uniscono i due significati e si fa riferimento al participio presente, il termine ambiente dovrebbe letteralmente significare ciò che sta intorno, ciò che circonda². Questo amplierebbe quindi il campo di interesse della materia, non limitandolo, perciò, per quanto concerne la relazione con l’uomo, solo ad un aspetto prettamente naturalistico, come accade ora, ma come anche è accaduto in passato. Se si osserva infatti la letteratura nazionale ed internazionale ed i contributi degli storici ambientali, si noterà come, nella quasi totalità dei casi, i riferimenti all’ambiente fossero di tipo naturalistico.

Questo è evidente già dall’antica Grecia, come nell’opera *Crizia* (circa IV secolo a.C) di Platone, nel quale il filosofo tratta anche il rapporto tra l’uomo ed il manto boschivo; ma anche nell’antica Roma, attraverso le opere di Plinio il Vecchio, con la sua *Naturalis Historia*, la cui prima pubblicazione è stata stimata tra il 77 ed il 78 d.C., ma soprattutto di Virgilio, che attraverso le *Buoliche* ha descritto un ambiente naturale idilliaco e a cui aspirare.

Anche nel medioevo questa caratteristica era ben visibile, basti pensare ad esempio al *Cantico delle Creature* di San Francesco, in cui, in chiave ovviamente teologica, vi è un’esaltazione dell’ambiente naturale e delle sue caratteristiche: il sole, l’acqua, il fuoco, la terra ed il vento, per citarne alcuni.

Qualche anno più tardi, anche Boccaccio contribuirà in questo attraverso il *Decameron*, in cui

l’ambiente rappresenta un elemento salvifico, in quanto protettore dei protagonisti dalla peste nera che imperversava nel Trecento.

In tempi più recenti non ci si è discostati molto da questa visione, anzi: già Verga nel suo romanzo *Storia di una capinera*, che non ha però come punto centrale il rapporto tra uomo e ambiente, descrive nella prima parte del libro la campagna in cui si trova la protagonista, a Monte Ilice, e come questa abbia su di lei un potere salvifico e di conforto, poiché il romanzo è ambientato durante l’epidemia di colera che colpì la città di Catania, e non solo, nel 1854; al contempo, Verga narra la sensazione di libertà, spensieratezza e benessere che la sua protagonista prova nello stare in mezzo alla natura. Visione analoga, e precedente a quello dello scrittore siculo di circa un secolo, la si ritrova ne *I dolori del giovane Werther*, di Goethe. Sebbene anche questo non abbia come focus principale l’ambiente, il rapporto che vi è tra questo ed il giovane protagonista è indiscutibile: basti pensare al suo desiderio, una volta suicidatosi, di essere seppellito in mezzo a due tigli, o di come nel giorno 18 Agosto abbia manifestato i suoi sentimenti ed il suo stato d’animo a contatto con la natura circostante, ritrovandovi pace e serenità. In mezzo a tutti questi esempi, pochi sono quelli che ampliano lo sguardo e hanno il coraggio di trattare l’ambiente come qualcosa di altro, oltre all’aspetto prettamente naturale, tra questi vi è Parini, nel 1700, e Calvino, nel 1900. Parini, infatti, nella sua Ode, *La salubrità dell’aria*, si lamenta e critica le condizioni dell’aria della città di Milano, imputando le cause di questa condizione ad una mala gestione dell’amministrazione ed ai suoi abitanti, mentre loda e talvolta invidia gli abitanti della campagna che possono godere di un ambiente più sano.

² Questa definizione non ha valenza solo per gli esseri umani, ma si può considerare in riferimento a qualsiasi essere vivente, in quanto nella sua definizione etimologica non sono rintracciabili riferimenti specifici ed esclusivi all’uomo.

Calvino anche tratta di un contesto urbano nel suo racconto *La nuvola di smog*, in cui descrive il grigiore e l'inquinamento e le condizioni insalubri in cui abitato gli abitanti di una città immaginaria.

Entrambi gli autori mettono al centro la condizione dell'aria, che rientra appieno negli aspetti naturali, ma con la differenza che in questi due casi, gli scrittori portano all'attenzione un contesto differente, ovvero quello delle città.

1.2 L'ambiente e la storia: alcuni casi di contatto

Oltre ad un punto di vista prettamente letterario, ve n'è anche uno storico, ed è proprio questo che permetterà di comprendere il rapporto intrinseco e duraturo tra l'ambiente e l'uomo, seppur continuando a mantenere, nella quasi totalità dei casi, un'interpretazione di ambiente di stampo naturalistico.

Gli storici ambientali nel corso del tempo si sono dilettrati nell'analisi più o meno approfondita dei differenti aspetti naturalistici e ambientali, il professor Jhon McNeill, ad esempio, è stato uno degli storici ad aver sviscerato maggiormente e sotto più aspetti la storia ambientale, soffermandosi però principalmente sul XX secolo (McNeill, 2020), mentre altri autori, come la professoressa Corona, la quale si è concentrata sulla situazione italiana, ed il professor Mosley, hanno rivolto la loro attenzione su meno sfaccettature, ma hanno cercato di coprire un tempo maggiore, partendo la prima all'incirca dal periodo unitario d'Italia (Corona, 2015), il secondo invece si è impegnato a ricoprire un periodo assai più lungo, analizzando anche casi del Quattrocento, e su scala globale (Mosley, 2013).

Tutti e tre, tuttavia, hanno trattato nello specifico dei casi e delle situazioni che risultano assolutamente attuali e alcune di particolare interesse anche per il mondo criminologico: tra

questi vi è il disboscamento, le sue conseguenze e le condizioni del suolo, ed il trattamento delle acque, prettamente dolci. Tutti, lo ripetiamo, hanno mantenuto un approccio prettamente incentrato sulla natura, ma l'esposizione dei loro studi servirà come punto di partenza per fare riferimento a casi moderni che presentano delle similitudini col passato.

Il disboscamento è stato, ed è tutt'ora, purtroppo, un fenomeno assai diffuso: impiegato in tutto il mondo e fin dai periodi più antichi, per Corona vi erano tracce consistenti già nel periodo unitario (Corona, 2015), mentre per McNeill e per Mosley già dai tempi degli antichi romani (Mosley, 2013; McNeill, 2020): questo infatti non dovrebbe sorprenderci molto, poiché in passato dimore, utensili e mezzi erano prodotti principalmente da questo materiale, inoltre il disboscamento serviva, e serve tutt'ora, anche per fare spazio alle colture per la produzione di cibo ed ai pascoli.

In un primo momento questo fenomeno potrebbe non aver dato segno di chissà quali conseguenze, eppure con lo scorrere del tempo si è visto un progressivo impoverimento del suolo e soprattutto la sua erosione.

Il secondo aspetto è quello che, da un punto di vista criminologico ha più rilevanza, in quanto «[...] L'erosione espone il terreno a fenomeni franosi dovuti all'indisciplina delle acque piovane di scorrimento e può dunque essere la causa di un aumentato rischio idrogeologico su di un territorio in caso di fenomeni precipitativi intensi, quali alluvioni, o anche di situazioni di conclamato dissesto idrogeologico [...]»³. Ed è proprio il dissesto idrogeologico il cardine della situazione: l'Italia, oltre ad avere per "natura" una propensione a questa problematica, dovuta soprattutto per la sua

³Si veda: <http://www.pratiarmati.it/caratteristiche-geotecniche/erosione-del-suolo/>

conformazione territoriale (Corona, 2015), ha visto anche l'intervento dell'uomo come aggravante. Tra i fattori che peggiorano una situazione già così delicata, vi rientrano l'abusivismo edilizio e la conseguente cementificazione indiscriminata, che molto spesso sono gestiti da associazioni a delinquere, anche di stampo mafioso. Basti pensare ad uno degli ultimi rapporti di Legambiente: nel 2019 sono state 20 mila le nuove costruzioni abusive sul territorio nazionale e dal 2004 al 2020 solo una parte di queste, il 32,9%, è stata abbattuta⁴. Per quanto concerne invece le acque, tutti e tre gli autori hanno evidenziato il rapporto strettissimo tra queste e lo sviluppo delle città: l'acqua è l'elemento fondamentale per l'uomo, in quanto senza di essa è impossibile vivere, quindi l'essere umano ha sempre cercato di avere a disposizione fonti di acqua, soprattutto pulita, che spesso venivano ritrovate in sorgenti o in fiumi; sono proprio quest'ultimi una delle prime "vittime" della mano dell'uomo (Corona, 2015; Mosley, 2013; McNeill, 2020).

Era usanza in passato infatti che i rifiuti, quando non si sapeva dove localarli, venissero sversati nei fiumi, causando non solo un inquinamento del fiume stesso a partire da quel punto, ma generando poi problematiche anche lungo tutto il suo scorrere, provocando ad esempio epidemie. Anche per quanto riguarda il contesto italiano, molti sono i casi in cui si sono sversati rifiuti di varia natura nei fiumi⁵, comportando un pericolo non solo per l'ambiente naturale, ma anche per i soggetti che entravano in contatto con quelle acque. In Italia

⁴Per approfondimenti, si veda: <https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/i-dati-del-rapporto-ecomafia-2020-nel-2019-in-aumento-i-reaticontro-lambiente/> e

<https://www.legambiente.it/?s=abbatti+1%27abuso>

⁵Per approfondimenti, si veda: <https://www.salernotoday.it/cronaca/sversamenti-rifiuti-denunce-carabinieri-noe-15-ottobre-2019.html> e <https://www.reggiotoday.it/cronaca/sversamenti-frantoi-controlli-e-denunce-nella-piana.html>

basti pensare al fiume Oliva in Calabria in cui per anni sono stati sversati rifiuti di ogni genere, da quelli di tipo industriale, fino ai fanghi di depurazione⁶.

Il mare anche è un elemento analizzato, ma solo da McNeill, e tra i vari esempi, si sofferma su quello nipponico che ha visto coinvolta la città di Minamata, in Giappone, ed il rispettivo golfo: a partire dal 1932, uno stabilimento chimico si mise a produrre un composto che aveva come elemento indispensabile per la produzione il mercurio. Fatto sta che i rifiuti dello stabilimento, impregnati di questo metallo, vennero riversati in mare. Gli effetti di questa azione si manifestarono inizialmente sugli animali: si riscontrò un'importante moria di pesci ed in seguito anche i gatti iniziarono a manifestare effetti di avvelenamento. Come ultima vittima, ovviamente, si arrivò anche all'uomo, la popolazione iniziò ad ammalarsi ed i bambini iniziarono a nascere con malformazioni e con danni cerebrali. Questa situazione venne risolta solo nel 1997 (McNeill, 2020).

Avvenimenti di una gravità tale riguardanti il mare, in Italia, per fortuna non ce ne sono mai stati, ma è innegabile che il Mar Mediterraneo sia stato utilizzato come "tappeto" per nascondere e far sparire rifiuti attraverso il fenomeno delle navi a perdere, navi su cui ancora non vi è una condanna definitiva.

Sempre McNeill riporta alcuni casi riguardanti il rapporto tra l'uomo e l'aria, o come preferisce lui, l'atmosfera, ed uno in particolare trova dei riscontri con un caso italiano.

Il distretto di Hanshin, una regione che comprende alcune delle città più importanti del Giappone, come Osaka e Kobe, dal 1890 al 1970 vide la

⁶Per approfondimenti, si veda: <http://www.comitatodegrazia.org/Blog/il-fiume-oliva-affogato-nei-rifiuti.html>

propria area fortemente inquinata da industrie chimiche, metallurgiche, del cemento, il tutto sotto gli occhi degli organi preposti, i quali però riconoscevano in queste industrie un “interesse nazionale”, non curanti quindi della popolazione locale che si ammalava sempre più e con maggior frequenza (McNeill, 2020).

Questo evento potrebbe richiamare il caso nostrano dell’ILVA di Taranto, le cui problematiche sono state “trattate” dalle autorità competenti ma la cui gravità e soprattutto pericolosità resta tuttora inalterata.

A questo punto si potrebbe riscontrare come anche gli storici, e solo in una piccolissima parte gli scrittori e i poeti, seppur involontariamente, abbiano trattato di crimini ambientali, pur mantenendo una visione quasi sempre legata all’ambiente naturalistico, non concedendo quell’ampliamento che abbiamo ritenuto necessario. Si vedrà di seguito come purtroppo anche in campo criminologico vi sia una visione piuttosto statica del fenomeno.

1.3 L’ambiente in criminologia

Ufficialmente, la criminologia ambientale esisterebbe, ma rispetto agli altri argomenti della materia risulta assai più giovane e, soprattutto in Italia, gli studi in merito stanno iniziando a svilupparsi solo nell’ultimo periodo. A livello internazionale, invece, la *green criminology* ha una diffusione maggiore e gli studi sono iniziati molto prima, tant’è che i suoi tre principali esponenti sono tutti di paesi anglofoni, e tra questi vi è anche colui che è ritenuto il “padre” della criminologia ambientale, il professor Michael Lynch, il quale ha iniziato i suoi studi intorno agli anni ‘80 del 1900 (Natali, 2015).

La materia quindi esiste, ma ha effettivamente una definizione unica ed univoca che accorda gli studiosi? Purtroppo, su questo la risposta dovrà essere negativa. Essendo un argomento oggettivamente giovane e di nicchia, i cui esponenti e studiosi sono relativamente pochi nell’insieme del mondo criminologico, non si è riusciti a trovare una definizione condivisa dalla comunità scientifica. Si prenderanno però in considerazione le tre definizioni che sono state riportate dai tre pilastri della materia, M. Lynch, nominato poc’anzi, R. White e P. Stretesky (Natali, 2015; Potter *et al.*, 2016).

Il primo riteneva che la criminologia ambientale dovesse «essere basata su una prospettiva politico-economica e che l’obiettivo non fosse soltanto quello di esporre le cause del danno ambientale, ma di proporre rimedi basati sull’azione politica o dei movimenti [...]» (Natali, 2015, p. 22). Questa definizione appare abbastanza ridotta, tuttavia, una visione più approfondita del pensiero di Lynch viene analizzata anche da G. R. Potter, A. Nurse, M. Hall e T. Wyatt, i quali riportano di come il suo pensiero sulla criminologia ambientale derivasse da una forma di “socialismo ecologico”, da lui ribattezzata “alleanza verde/rossa”, i cui esponenti tendono ad enfatizzare le disuguaglianze di ricchezza e di potere all’interno della società, comportando ad un maggior degrado ambientale, con i poveri e gli esclusi a sopportarne il peso (Potter *et al.*, 2016).

La visione di Lynch si basa quindi principalmente sul ruolo ricoperto dalla politica e dalla società, trovando in loro la causa delle conseguenze di tali atti.

White, invece, ha una visione più “legale” della disciplina e meno sociale. Lo studioso infatti aveva

riportato due definizioni, una del 2008 ed una nel periodo 2014/2015.

La definizione più vecchia risultava ermetica e concisa, e riportava di come la criminologia ambientale fosse la disciplina che si occupa dello studio del danno ambientale, delle leggi ambientali e della regolamentazione ambientale da parte dei criminologi (Potter, *et al.*, 2016).

La seconda amplia questo concetto e lo rende più complesso, in quanto «dovrebbe includere concezioni sia “legali” che “non legali” di crimini e di danno. Accanto ai crimini ambientali più comuni e noti [...] tale definizione dovrebbe ricomprendere anche quei casi di danno ecologico che la legge penale in vigore non definisce come reati.» (Natali, 2015, p. 26).

Vi è quindi un’espansione della visione di White, che non si limita più solo ad un’interpretazione legale, ma fa rientrare nel fenomeno anche quei fatti e fenomeni che non sono riportati dalla legge penale.

L’ultimo autore, Stretesky, insieme a Lynch ed altri ricercatori, sviluppa un modello teorico secondo cui i danni e le problematiche ambientali sono legate alla mentalità capitalistica di aumentare e accrescere continuamente la produzione, ipotizzando quindi, verrebbe da pensare, l’idea che i danni ed i crimini ambientali siano determinati da un fattore prettamente di tipo economico, industriale (Potter *et al.*, 2016).

Stretesky non dà una definizione esaustiva di criminalità ambientale come hanno fatto i suoi colleghi, ma cerca comunque di definire il concetto di *green crime*, che identifica come «[...] un’azione che (1) può o meno violare norme esistenti e la legislazione ambientale; (2) ha quale effetto un danno ambientale identificabile; e (3) è riconducibile all’azione dell’uomo.» (Natali, 2015, p. 25).

Pertanto, la branca maggiore della criminologia ambientale ritiene che questa si debba focalizzare soprattutto su quei crimini che hanno come origine l’uomo, più precisamente il sistema politico-economico, ritrovando nel capitalismo la fonte primaria di questo problema. I crimini inoltre possono essere considerati tali pur non essendo iscritti nell’ordinamento giuridico.

Ciò lo si ritiene corretto, ma solo in parte. Gli autori di riferimento, abbiamo citato prima, sono tutti di origine anglosassone, il che non dovrebbe stupire se la loro interpretazione primaria del fenomeno si basa e si concentra quasi ed esclusivamente solo su questi aspetti, poiché molti crimini ambientali nei loro contesti di provenienza hanno spesso come protagonista principale aziende o industrie. Non tengono ad esempio conto della possibilità che questo fenomeno sia più diffuso, sembra che non ipotizzino la presenza in questo settore della criminalità organizzata, anche di stampo mafioso, di cui tratteremo più approfonditamente dopo.

Il che appare come una mancanza, poiché, anche se rispetto alla maggioranza dei casi trattati quelli che coinvolgono la criminalità organizzata siano inferiori, questo non vuol dire che non vadano presi in considerazione, anzi.

Osservando con maggior attenzione la letteratura internazionale inerente alla *green criminology*, si noterà di come l’attenzione non sia rivolta più solo verso quei crimini che toccano e riguardano principalmente l’uomo, bensì si stia spostando anche sulla flora e la fauna, quest’ultima in particolare.

Ad esempio, all’interno della pubblicazione da loro curata, Potter, Nurse ed Hall inseriscono svariati capitoli che trattano di crimini ambientali perpetrati nei confronti di animali selvatici, ad esempio i

rinoceronti, cacciati per i loro corni, o le tigri⁷, le cui parti, una volta uccise, vengono impiegate per la medicina tradizionale Asiatica, o più semplicemente per il pellame, i denti e talvolta anche le ossa (Potter *et al.*, 2016).

Allo stesso modo, questo tipo di visione ed ampliamento è stato riportato anche nel testo curato da Walters, Solomon Westerhuis e Wyatt, nel primo capitolo, in cui Rob White include anche le specie animali e vegetali, sebbene lui inquadri il tutto in un contesto di *species justice* (White, 2013).

Questa visione trova in parte un collegamento con quanto analizzato da Legambiente in Italia attraverso il fenomeno delle zoomafie⁸, eppure pare doveroso sottolineare di come si abbia avuto la sensibilità di trattare attivamente in questa branca di studio i crimini e le violazioni nei confronti degli animali e della flora, ma non si sia riusciti a fare un passaggio in più e ad inserirvi fenomeni assai più ampi, come il ruolo delle organizzazioni criminali⁹, anche di stampo mafioso; attualmente sembra che la criminologia ambientale si stia spostando sempre di più verso l'aspetto ecocentrico della disciplina per quanto riguarda la ricerca, pur non abbandonando l'altra interpretazione, ovvero quella antropocentrica, ma non facendola fruttare appieno. Uno spostamento di questo tipo comporta un necessario cambiamento anche nella visione vittimologica, in cui non si identifica più solo l'essere umano nel ruolo di vittima, sebbene questo sia oggetto della maggior parte della letteratura di

settore, ma vi si fanno rientrare anche gli animali e la flora (White, 2011).

Con ciò, si tiene a dire che la criminologia ambientale si stia effettivamente ampliando, sebbene presenti ancora dei limiti: è necessario quindi uno sviluppo della visione ed un approfondimento su tematiche che ancora oggi non sono entrate attivamente nel campo di ricerca, salvo qualche cenno o case study, questo sia per permettere una comprensione maggiore del fenomeno sia per poterlo contrastare più attivamente e con mezzi più efficaci.

2. Ecomafie: sul concetto di “Mafie”

Abbiamo visto poc'anzi che la criminologia ambientale non prende minimamente in considerazione, all'interno delle sue definizioni, il fenomeno delle ecomafie e l'impatto che la criminalità organizzata di stampo mafioso, e non, può avere sull'ambiente.

Eppure, per quanto riguarda almeno il nostro Paese risulta una questione assai importante e purtroppo diffusa.

Per capire però effettivamente la problematicità e la pericolosità della questione, si partirà dall'origine della sua parola, passando dalle teorie sulla sua nascita per arrivare alla sua definizione da parte del codice penale che ne racchiude il cuore e soprattutto ne illustra il metodo.

Sarà inoltre importantissimo analizzare la possibilità di ampliare il concetto non solo di crimini ambientali, partendo ovviamente dal significato originale di ambiente, ma anche, di conseguenza, di ecomafia.

Per quanto concerne quindi il fenomeno della criminalità organizzata, appare evidente cercare di capire cosa voglia dire il termine “Mafia”. La sua origine e significato appaiono tutt'oggi oscuri:

⁷ Poiché il capitolo tratta delle tigri situate nella foresta delle Sundarbans, la più grande foresta di mangrovie del mondo, al confine tra Bangladesh ed India, si fa riferimento alla tigre del Bengala. Si tende a fare questa precisazione in quanto attualmente sono vive sei differenti specie di tigri.

⁸ Le zoomafie verranno brevemente definite di seguito.

⁹ A onor del vero, all'interno della letteratura citata si sono intravisti alcuni riferimenti alla criminalità organizzata, ma questi rappresentavano solo una minima parte dell'elaborato, non trattandola ed analizzandola a dovere.

L'origine parrebbe provenire dalla lingua araba, mentre il suo significato, se si consulta il Dizionario (o Vocabolario) Siciliano, del 1985, indicherebbe "Bellezza, baldanza" (Renda, 1998). Noi sappiamo perfettamente che le organizzazioni mafiose non hanno alcuna connotazione positiva, eppure questa credenza è stata a lungo diffusa. Talvolta le organizzazioni stesse sono state glorificate ed il loro peso sminuito, basti pensare ad esempio al mito sulla nascita di tre delle associazioni italiane più note (Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra) per mano di tre cavalieri spagnoli costretti a fuggire dalla Spagna dopo aver commesso un omicidio per ripristinare l'onore della sorella. Dall'altra parte, il fenomeno, soprattutto nei primi tempi, e talvolta tutt'oggi, è stato fortemente sminuito, minimizzato, talvolta anche negato¹⁰.

¹⁰Questo atteggiamento fin dal passato è stato evidenziato anche da figure politiche di un certo livello, basti pensare a quanto l'ex Senatore Girolamo Li Causi, il 26 Ottobre 1951, ricordò durante la 704esima seduta del Senato, alcune parole riportate dall'allora Ministro dell'Interno Mario Scelba, in un differente momento, in merito alla Mafia: "Ma il ministro Scelba è venuto sorridendo a dirci che la mafia non esiste, e che nel linguaggio dei siciliani si usa il diminutivo « mafiosetta » per indicare una ragazza precoce e un po' altera."

(URL: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/487606.pdf>, p. 9)

In tempi più recenti un'altra figura politica si è espressa in merito, l'ex senatore Marcello Dell'Utri, che aveva dichiarato in un'intervista tenuta da Chiambretti "Non esiste la mafia. [...] No, non esiste la mafia. La mafia è un modo d'essere, di pensare. [...]" (URL:

https://web.archive.org/web/20151102035644/http://archivio.torico.corriere.it/1997/ottobre/02/Dell_Utri_Chiambratti_mafia_modo_co_0_9710022934.shtml e

https://www.youtube.com/watch?v=WQ2NdOMBss0&ab_channel=MrAlfonsino (Min 1.01-1.02).)

Allo stesso modo la Relazione al Parlamento della Direzione Investigativa Antimafia del Secondo Semestre del 2019 evidenzia e sottolinea come il fenomeno sia tutt'oggi sottovalutato e sminuito.

(URL: <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestr/ali/sem/2019/2sem2019.pdf>)

All'interno della Relazione, si riportano anche le parole del Procuratore Generale della Repubblica di Torino, Dott. Francesco Saluzzo, durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario del 26 gennaio 2019: "[...] quel che mi preoccupa è la persistente sottovalutazione del fenomeno che si coglie nell'opinione pubblica... Questo atteggiamento ha aiutato ed aiuta le organizzazioni mafiose. Non basta la risposta

Il perché poi queste associazioni siano nate, cresciute e abbiano piantato forti radici soprattutto al Meridione è stato oggetto di analisi da parte di vari studiosi. Alcuni hanno rintracciato la sua causa nel corredo genetico della popolazione del meridione: Alfredo Niceforo, tra l'altro siciliano, descrive il popolo della Trinacria come una "razza maledetta" e considera il Mezzogiorno un paese meno evoluto e civile, arrivando addirittura a definirla «(un) "Italia barbara contemporanea", con uno scarso sviluppo sociale, una struttura morale primitiva, tipica delle società inferiori [...], "l'Italia del sud rappresenta - di fronte all'Italia del Nord - un vero e proprio atavismo sociale"» (Sicurella, 2017, p. 22).

Altri, come ad esempio Banfield e Putnam, rintracciano questo consolidamento nel Sud Italia nel tipo di struttura sociale e culturale: il primo, infatti, conia l'espressione "familismo amorale", intesa come un'incapacità, da parte degli abitanti, di agire insieme, in maniera costruttiva, per il bene comune. Quindi ritiene la gente del Mezzogiorno non formata, non "acculturata" al bene comune ed alla condivisione, al supporto reciproco (Banfield, 2010).

Il secondo, invece, attraverso uno studio degli anni '90 al cui centro vi è il concetto di "cultura civica", mostra le due facce della Penisola: il Centro-Nord si caratterizza per la solidarietà e il rispetto delle leggi, mentre il Sud per la corruzione, l'individualismo, l'indifferenza (Putnam, 1996).

Altri ancora hanno evidenziato come la posizione geografica non abbia favorito uno scambio di idee e di valori: rispetto alle regioni del Nord, che si

giudiziaria..., occorre una presa di coscienza ed un atteggiamento di ripulsa e di rigetto delle persone, delle comunità e delle istituzioni..."

(URL: <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestr/ali/sem/2019/2sem2019.pdf>, p. 32)]

trovano a confinare direttamente con altri Paesi e culture, il Meridione è circondato dal mare e quindi maggiormente isolato (E. Felice, 2016; S. Sicurella, 2017).

Ciò che però caratterizza veramente il fenomeno mafioso è il suo metodo, metodo che è stato descritto in maniera estremamente esaustiva all'interno dell'articolo 416*bis* del Codice Penale, introdotto con la Legge Rognoni-La Torre del 1982. Si legge infatti al comma 3:

«L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali» (Brocardi.it).

Il nucleo stesso delle organizzazioni, quindi, risiede nella forza, nell'intimidazione, nell'omertà, nell'assoggettamento, in quell'unione, in quel legame che va a instaurarsi tra l'organizzazione stessa ed il neofita; ma si vede anche la violenza sottile perpetrata nei confronti della popolazione, attraverso minacce, intimidazioni e quel silenzio a cui sono costretti i cittadini per paura di possibili ritorsioni nei loro confronti e dei loro cari.

2.1 Ecomafie: cosa sono e come potrebbero essere

Tra i tanti e variegati settori di interesse delle associazioni mafiose vi è ovviamente anche l'ambiente e questo è stato evidenziato per la prima

volta da Legambiente nel 1997, attraverso la pubblicazione del primo Rapporto Ecomafie.

Anche in questo caso, però, innanzitutto indicheremo quale sia il nostro obiettivo, e lo faremo sempre attraverso un'analisi etimologica, in questo caso del termine ecomafia.

La parola in questione è un neologismo, composto da due parole differenti che esistono autonomamente all'interno della lingua italiana, di cui, la prima, *eco*, è di derivazione greca.

Il prefisso *eco*, infatti, trova la sua origine nella parola greca *oikos*, col significato primario di casa, ambiente in cui si vive. Anche in questo caso, quindi, non si dovrebbe limitare il suo campo di riferimento solo a ciò che è naturale, ma lo si dovrebbe estendere, ampliare, dovrebbe essere in grado di includere l'ambiente in cui si vive, ovvero tutto ciò che ci circonda.

In merito a questo, si deve riconoscere che Legambiente, all'interno dei suoi rapporti, ha trattato e analizzato vari aspetti del fenomeno, permettendo quindi un incremento dei soggetti ambientali, ma li riteniamo comunque non sufficienti.

All'interno dei suoi rapporti, l'associazione si focalizza su sei settori d'interesse: il traffico illecito di rifiuti, il ciclo del cemento, il traffico di animali e specie protette (le c.d. zoomafie), il traffico illecito di beni artistici e culturali (le c.d. archeomafie), il settore agroalimentare (le c.d. agromafie) e gli incendi boschivi.

Tra questi, quello che più risulta essere florido e soprattutto sotto l'attenzione dei media e degli organi di polizia giudiziaria, è il settore del traffico illecito di rifiuti. Questo verrà analizzato prendendo in considerazione due sue sottocategorie, il traffico di rifiuti su terra e quello che coinvolge il mare, attraverso il caso delle navi dei veleni e soprattutto

delle navi a perdere; ci si soffermerà sulla loro storia e sulla loro situazione attuale, anche grazie ad interviste di operatori che lavorano sul campo¹¹.

Il fenomeno del traffico illecito di rifiuti ebbe inizio intorno agli anni '80, quando alcuni clan della Camorra si resero conto di poter guadagnare dai rifiuti, attraverso la falsificazioni di documenti, anche di controllo (Cianciullo, Fontana, 2012): fu così che si organizzarono ed incominciarono ad importare dal Nord Italia rifiuti, anche pericolosi, da smaltire illegalmente nel Sud del Paese, attraverso procedimenti come il ritombamento, il riversamento in discariche abusive o gli incendi¹².

La questione inizierà a venire a galla solo negli anni '90, quando un autotrasportatore venne ricoverato in ospedale in quanto contaminato da alcune sostanze nocive fuoriuscite dal suo container, che stava andando a smaltire in una discarica abusiva tra i comuni di Qualiano e Villaricca¹³. Questo evento fa attivare la Procura della Repubblica di Napoli, attraverso l'Operazione Adelphi, che riuscirà a portare finalmente alla luce ciò che stava accadendo nella "Terra dei Fuochi".

Allo stato attuale verrebbe da pensare che una volta avviato questo processo nelle zone del Meridione tutt'oggi sia lì che vi sia il maggior numero di casi di traffici illeciti, ma non è così.

¹¹Gli intervistati che contribuiranno alla stesura dell'articolo sono tre figure, due appartenenti all'Arma dei Carabinieri, di cui una ha rivestito anche un ruolo politico, e la terza invece presta servizio presso la capitaneria di Porto in Calabria. I due carabinieri hanno titoli ed operano in gruppi differenti, ci rivolgeremo a loro come Comandante 1 e Generale 1. Il membro della Capitaneria di Porto verrà denominato Comandante 2.

¹²Per maggiori dettagli, si rimanda a: Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (istituita con legge 6 febbraio 2009, n. 6), Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione campania, Approvata dalla Commissione nella seduta del 5 febbraio 2013. URL: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698083.pdf>

¹³Si veda la Relazione al Parlamento della Direzione Investigativa Antimafia del Primo Semestre del 2019 (URL: <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestr/ali/sem/2019/1sem2019.pdf>, p. 595)

Se si ascoltano le parole del Comandante 1, si noterà come la situazione si stia invertendo:

[...] (il Nord) è la parte più industriale di questo Paese, quindi per una mera questione statistica, ovviamente è più probabile che un impatto sull'ambiente avvenga nel Nord Italia, (inoltre) è la parte d'Italia che produce più rifiuti e quindi è quella che ha più criticità; è quella anche che attira più rifiuti perché è quella che ha più impianti di trattamento rifiuti e di termovalorizzazione (sono quelli che attirano i rifiuti), la sola Lombardia ha 12 impianti su 38 che sono in tutta Italia attivi sul momento, e quindi diciamo che, statisticamente, una buona fetta interessa il Nord Italia: non significa che il Nord Italia sia la parte più colpita da determinati interessi criminali, è una pura questione statistica, molto spesso; di contro bisogna dire che in molte delle nostre attività scopriamo che i rifiuti che vengono gestiti illecitamente al Nord, provengono dal Centro-Sud, perché non ha impianti. [...]
(Comandante 1, uomo, 22 Febbraio, 2021; videochiamata, Milano)

Il Comandante illustra anche il caso degli incendi che si sono verificati in Veneto e per cui i media avevano iniziato a dare titoli allarmistici, vaneggiando sul fatto che la regione stesse diventando la nuova Terra dei Fuochi. Ha smentito subito la faccenda, sottolineando come il modus operandi non corrispondesse a quello di solito impiegato e riportando anche come, attraverso un metodo investigativo diverso, siano riusciti ad individuare in quegli incendi l'anello finale del processo di traffico illecito di rifiuti, permettendo così, nel solo periodo 2019-2020, di superare i 60 arresti. Attualmente, anche il fenomeno degli

incendi sta andando a scemare, mentre si predilige la rotta estera¹⁴.

I fenomeni invece che caratterizzano il mare sono due: le navi dei veleni e le navi a perdere.

Le navi dei veleni si caratterizzano per essere navi che vengono caricate di rifiuti e poi spedite in altri Paesi per scaricarli lì, in modo da essere “smaltiti”.

Le navi a perdere invece sono navi che vengono sempre caricate di rifiuti, ma che, una volta giunte ad una certa distanza dalla costa, vengono fatte affondare volutamente¹⁵.

Entrambe le tipologie di navi sono state per tempo sotto l'attenzione dei media, dell'opinione pubblica e degli investigatori, si ricorda infatti che il Comandante De Grazia stava lavorando ad un caso riguardante una di queste navi, la Rigel,¹⁶ così come anche tra le navi dei veleni spicca la Jolly Rosso, poi denominata solo Rosso (Bocca, 2008). Per tutti questi casi non si arriverà mai ad una condanna, vuoi per archiviazione del caso, vuoi per un arresto delle indagini. Ma non solo. Per quanto riguarda le navi a perdere, come spiega il Comandante 2, investigare su questo tipo di reato è assai difficile:

Nei fondali dove magari ci sono (le navi), siamo in acque internazionali, dopo le 12 miglia nautiche (1852 metri x 12, quindi 22,224 m dalla linea delle acque interne, non dalla costa); dopo la convenzione di Montego Bay, sono state stabilite le fasce di mare e dopo le 12 miglia sono acque internazionali, quindi, non abbiamo proprio il

diritto e l'autorità per andare a vedere. Se però ha bandiera italiana, allora si può andare a controllare ma si agisce Solo come Stato di bandiera della nave.

(Comandante 2, uomo, 28 Settembre, 2021, Reggio Calabria)

Vi sarebbe quindi un'oggettiva impossibilità fisica nell'investigare su questi reati.

In tempi più recenti invece, le cose sono cambiate. Come riporta sempre il Comandante 2, ci sono dei sistemi e delle procedure che permettono di controllare le navi in transito e non solo:

Sfatiamo subito un mito: se ci sono navi che si affondano, risalgono agli anni '90, oggi è molto difficile per vari motivi: oggi le navi hanno dei sistemi di tracciamento, quindi sappiamo “vita, morte e miracoli”, perciò quando una nave parte e poi transita, noi lo sappiamo. Ora c'è un sistema all'interno delle navi denominato A.I.S (Automatic Identification System, in italiano Sistema di Identificazione Automatico) che ci permette di sapere da dove parte, cosa porta, dove va, tutto. È un sistema che permette di localizzare la nave: questa in pratica emette un segnale che viene captato da una serie di antenne che sono sul territorio. Le navi che fanno cargo lo sono Tutte, anche quelle che sono di lunghezza uguale o superiore ai 15 m. Rispetto agli anni 80-90 oggi il traffico navale è tutto controllato. La Guardia Costiera ha un sistema più sofisticato che è il sistema Pelagus, un software che permette di raccogliere, elaborare, memorizzare, mostrare e distribuire i dati originati da molteplici sorgenti e sensori relativi alle tracce delle imbarcazioni e, più in generale, ai dati marittimi; traccia la rotta, mi tiene l'archivio, quindi si può sapere dove è andata l'imbarcazione[...].

¹⁴Comandante 1, uomo, 22 Febbraio, 2021; videochiamata, Milano. Con rotta estera, il Comandante fa riferimento al fatto che i rifiuti ora piuttosto che smaltirli illegalmente in Italia, si preferisce spedirli all'estero per essere smaltiti, ovviamente sempre illecitamente.

¹⁵Per approfondimenti si veda: <https://navideiveni.legambiente.it/navi-a-perdere/storia.php>

¹⁶Per approfondimenti si veda: Anna Foti, 2021, Rigel, la nave scomparsa con il suo carico e i suoi segreti il 21 settembre 1987, Lacnews24.it, 21 settembre; URL: <https://www.lacnews24.it/cultura/rigel-la-nave-scomparsa-con-il-suo-carico-e-i-suoi-segreti-il-21-settembre-1987-143068/>

(Comandante 2, uomo, 28 Settembre, 2021,
Reggio Calabria)

Vi è quindi un monitoraggio ed un controllo costante delle navi, di cui si sa adesso il contenuto, la rotta, il punto di partenza e di arrivo, tutto. Qualora ci fossero delle anomalie nel traffico navale, la Guardia Costiera lo saprebbe e potrebbe subito mobilitarsi.

Si è vista quindi la situazione più o meno attuale delle ecomafie e due dei fenomeni più noti, eppure c'è modo di andare oltre a questo aspetto, e lo si può fare se si prende in analisi un documento proveniente dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, in particolar modo il Resoconto Stenografico Audizione 78. della seduta di Martedì 6 Giugno 2017 dell'allora Ministro della Giustizia Andrea Orlando¹⁷.

All'interno del documento, che dalla provenienza sembrerebbe più richiamare il Ministero dell'Economia che non quello dell'Ambiente, emergono informazioni molto importanti, sia per quanto concerne l'aspetto prettamente economico, soffermandosi soprattutto sulle perdite del Paese legate alla produzione di oggetti contraffatti, sia su quali potrebbero essere questi oggetti che vengono prodotti con materiali scadenti, tra cui vi sono: «capi di maglieria realizzati con pelo di coniglio anziché confezionati con il pregiato kashmir dichiarato dalle etichette, cosmetici e profumi contraffatti con alte percentuali di toluene e di benzene, termocaloriferi assemblati con fibre di amianto, rubinetti che

rilasciano metalli pesanti come il piombo, giocattoli contraffatti contenenti ftalati, gioielli contraffatti con alta concentrazione di nichel, scarpe e pelletteria con anomali livelli di cromo esavalente, sigarette contraffatte con valore di catrame, piombo e arsenico centinaia di volte superiori alla norma.» (Commissione parlamentare, 2017, p. 5).

Come si legge sempre all'interno del documento, «[...] sembra inoltre emergere nel settore un fitto intreccio di interessi di Cosa Nostra, dei clan camorristici e delle 'ndrine calabresi [...]» (Commissione parlamentare, 2017, p. 7) questo a dimostrazione che le mafie agiscono e si interessano anche a quei settori ambientali, in senso latino, ma che non vengono considerati tali.

Questo documento rappresenta un primo passo, un primo tassello per dimostrare come le mafie e la criminalità ambientale tutta non vadano viste solo in relazione agli aspetti prettamente naturalistici, ma anche, e forse soprattutto, a quegli elementi che ci circondano e con cui interagiamo tutti i giorni senza avere il minimo sospetto. Questo documento servirebbe a dimostrare come anche i crimini che sono disciplinati all'interno di un altro codice o di un'altra area tematica possano essere ritenuti crimini ambientali, in quanto oggetti e prodotti alterati possono poi entrare in contatto con le persone nell'ambiente che li circonda e con cui interagiscono.

3. Diritto ambientale: un mondo estremamente vasto

Tentare di riassumere in poche pagine il diritto ambientale è un'impresa impossibile.

Ciò che però si può fare è dare un'idea del diritto che riguarda la tutela dell'ambiente, sia dal punto di vista nazionale che internazionale, e soprattutto, evidenziare quelle organizzazioni, nostrane e non,

¹⁷Per approfondimenti si veda: Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, resoconto stenografico audizione 78. seduta di martedì 6 giugno 2017; url: <https://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/pdf/64/audiz2/audizione/2017/06/06/leg.17.stencom.m.data20170606.U1.com64.audiz2.audizione.0078.pdf>

che si occupano di combattere i crimini ambientali sul campo.

Il punto di partenza però deve vedersi nella ricerca del significato di “bene giuridico ambiente”. Ebbene, una materia acquisisce rilevanza e può essere definita un bene giuridico quando la cultura, la classe politica, soprattutto questa, e la mentalità della popolazione sono pronte a considerarla tale. E se si guarda in tempi recenti non si può assolutamente negare il fatto che questi temi non abbiano una rilevanza culturale, politica, sociale ed anche normativa, anzi.

Se si fa riferimento più specificatamente alla situazione italiana, si può notare come l'ambiente abbia comunque avuto un suo peso all'interno delle istituzioni: con la Legge 349 dell'8 Agosto 1986 venne istituito ufficialmente il Ministero dell'Ambiente, Ministero attualmente con portafoglio, quindi detentore di fondi con cui attuare e portare avanti riforme concrete; nella stessa legge, all'articolo 8, comma 4, venne dichiarata anche l'istituzione di un organo di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di ambiente, ovvero il Nucleo Operativo Ecologico presso l'Arma dei Carabinieri¹⁸. In seguito nel 1994, con la Legge 61 del 21 Gennaio, il Parlamento istituì delle Agenzie a livello Regionale che si occupassero della questione ambientale, sotto vari e moltissimi aspetti, a livello territoriale, soffermandosi soprattutto sull'aspetto scientifico e di analisi, le ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), così come anche nel 2008, venne istituito un altro organo, ovvero l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. In Italia quindi un primo riconoscimento del valore e del bene ambiente sembra esservi sempre stato,

¹⁸ Per approfondimenti si veda: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1986/07/15/162/so/59/sg/pdf>

ma ad esempio se si guarda il trattamento dell'ambiente all'interno della Costituzione, si noterà di come questo sia passato a lungo in secondo piano.

Nella prima versione del '48 della Carta Costituente era presente, infatti, un riferimento alla “tutela del paesaggio” all'art. 9, com. 2, ma tale definizione tocca solo in senso lato la tematica ambientale, in quanto il paesaggio viene tutelato, come riporta lo stesso comma, con il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Alcuni interpreti hanno cercato di farlo rientrare in senso molto lato, ma è lampante il fatto che ambiente e paesaggio, soprattutto se ci si attiene al significato etimologico della prima parola, siano due cose differenti, con dei punti in comune, ma pur sempre diverse.

Un piccolo passo in avanti fu fatto nel 2001, con la riforma del Titolo V, in cui all'articolo 117, com. 2, lettera s), si riporta infatti che, «[...] Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...] s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. [...]» (Costituzione della Repubblica italiana, articolo 117), quindi vi è una prima introduzione della questione, ma riguarda la suddivisione delle competenze tra Stato e Regioni.

Nel 2019, l'allora Ministro dell'Ambiente Costa aveva annunciato l'arrivo di un Disegno di Legge che aveva l'intenzione di attuare questo piccolo ma necessario passo, e finalmente, l'8 Febbraio 2022, con la maggioranza dei due terzi dei voti dei suoi componenti, la proposta è stata ufficialmente approvata, in via definitiva, modificando così l'articolo 9 e 41 della Carta Costituzionale¹⁹.

¹⁹Per maggiori approfondimenti in merito alla riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente, 2021, si veda: Dipartimento per le riforme istituzionali- Presidenza del Consiglio dei Ministri. URL: <https://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-legge-costituzionale-in-materia-di-tutela-dell-ambiente/>

A livello internazionale, la questione ambientale è sentita ancora di più: l'Europa rappresenta infatti il principale "produttore" di norme ambientali, la maggioranza del nostro ordinamento in materia proviene infatti da Direttive dell'Unione; a livello extraeuropeo, poi, i trattati internazionali, i meeting e le conferenze sulle questioni ambientali sono moltissimi, con l'unico problema che la maggioranza, fatta eccezione per il protocollo di Kyōto che proponeva delle scadenze e dei limiti, non sono vincolanti, ovvero non impegnano veramente gli Stati partecipanti, rendendo quindi queste attività spesso più di facciata che non utili ed efficaci.

Da queste vicende internazionali, tuttavia, soprattutto a livello europeo e di conseguenza poi a livello nazionale, degli aspetti positivi sono giunti lo stesso: per contrastare questo particolare tipo di fenomeno sono stati creati degli organi di polizia specializzati nel loro contrasto e l'Europa ha richiesto agli Stati Membri una normativa penale ambientale.

Il primo aspetto si sviluppa sia a livello Internazionale che nazionale.

Cronologicamente, il primo organo di sicurezza che si è occupato anche di crimini ambientali è stato l'Interpol: all'interno dell'agenzia ciò che risulta particolarmente importante, è la presenza di alcuni progetti che vedono l'Italia coinvolta in primo piano.

Il primo progetto è il *Pollution Crime Working Group (PCWG)*, un gruppo di lavoro in cui esperti delle diverse nazioni si incontrano annualmente per discutere le strategie operative e condividere le competenze; il gruppo attualmente sta supportando il programma sulla sicurezza ambientale dell'Interpol per contribuire nella creazione di una

risposta coordinata a livello mondiale verso i crimini di inquinamento²⁰.

Il secondo progetto, anche se in questo caso sarebbe meglio definirlo programma, vede l'Italia assai più coinvolta rispetto al primo, in quanto è stato studiato e progettato appositamente per il contrasto alla 'Ndrangheta, l'INTERPOL Cooperation Against 'Ndrangheta (I-CAN), che si basa, come il primo, sulla collaborazione tra i diversi Stati per il contrasto a questo fenomeno²¹. Ciò che quindi dà speranza è sapere che ad un livello così alto dal punto di vista della sicurezza, ci sia un riconoscimento del fenomeno e l'intenzione da parte di più Stati di collaborare attivamente per il suo contrasto: è questo tipo di riconoscimento che fa comprendere quanto la presenza delle mafie a livello internazionale sia un problema di tutti, non limitandosi quindi alla sola e semplice popolazione italiana e che quindi sia necessario un suo studio ed inserimento nell'ambito della criminologia ambientale.

La seconda organizzazione a nascere è stata Eurojust²² e anch'essa si occupa di aiutare «le amministrazioni nazionali a collaborare per combattere il terrorismo e gravi forme di criminalità organizzata che interessano più di un paese dell'UE.» (Unione Europea-Eurojust).

Ciò che maggiormente ci interessa, per quanto concerne questa organizzazione, è la Relazione sul progetto strategico in materia di criminalità

²⁰ Per approfondimenti si rimanda a: Pollution crime, Interpol. URL: <https://www.interpol.int/Crimes/Environmental-crime/Pollution-crime>

²¹ Per ulteriori approfondimenti si veda: Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta (I-CAN), Interpol. URL: <https://www.interpol.int/Crimes/Organized-crime/INTERPOL-Cooperation-Against-Ndrangheta-I-CAN>

²² Per approfondimenti relativi all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, fondata nel 2002, si veda: https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eurojust_it

ambientale, del Novembre 2014, citata nel Report Annuale di Eurojust, in cui il piccolo sottoparagrafo 2.2.2 è dedicato proprio ai crimini ambientali. La relazione di Eurojust riporta che «[...] Essa pone in evidenza i principali problemi riscontrati dalle autorità nazionali nel perseguimento della criminalità ambientale e tenta di presentare suggerimenti volti al superamento di alcune di tali difficoltà, in particolar modo quelle collegate alla cooperazione transfrontaliera, con una particolare attenzione al traffico illecito di rifiuti [...]» (Eurojust, 2014, p. 38).

Ancora una volta quindi il tema ambientale è forte e presente sul piano internazionale.

Stessa cosa accade poi con Europol, attraverso il programma Empact, che, come riporta sempre il Comandante 1:

Esistono diversi progetti di collaborazione, uno di questi è la piattaforma Empact (l'Empact è molto effettiva perché sono azioni finanziate), è una piattaforma multidisciplinare, sostanzialmente nell'ambito dei suoi Policy Cycle quadriennali, l'Europa stabilisce attraverso la variazione dei SOCTA (i serious crime, sostanzialmente) quali sono le priorità; nell'ultimo quadriennio, 2017/2021 sono rientrati i crimini ambientali. Cosa significa questo? Che attraverso questa piattaforma sono state create delle azioni operative che coinvolgono diversi Stati, finalizzati al contrasto di questi reati ambientali. [...]

(Comandante 1, uomo, 22 Febbraio, 2021; videochiamata, Milano)

Per quanto concerne invece la situazione prettamente Italiana, avevamo accennato precedentemente ai NOE, i Nuclei Operativi che si occupano sul territorio nazionale del contrasto mirato a questi particolari tipi di reati.

Per quanto concerne invece la questione marittima, l'Italia può riporre la propria fiducia nel Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.

3.1 Diritto penale ed ambiente: piccoli passi avanti, ma ancora troppe mancanze

Dal punto di vista dell'ordinamento penale, l'Europa aveva emesso la Direttiva 99/2008²³ che prevedeva e istituiva misure per una tutela ambientale più stringente in campo penale, in un primo momento il recepimento dell'Italia provocò non poche proteste e malcontenti, poiché la Direttiva indicava e fissava obiettivi che il Decreto Legislativo 121/2011 del 7 Luglio non rispettava affatto. Con quel Decreto Legislativo furono introdotte solo due particolari fattispecie di reato all'interno del Codice Penale, l'articolo 727-bis e 733-bis, rispettivamente, Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, quando il documento europeo proponeva molti più temi e con una rilevanza, ci verrebbe da dire, maggiore²⁴ (Gentile, 2017).

Fortunatamente nel 2015, con la Legge 68 ci fu un primo giro di boa: la Legge infatti prevedeva l'introduzione all'interno del Codice Penale di un titolo dedicato, il VI-bis, e degli articoli che

²³ Questa arrivò dopo due documenti precedenti: la Convenzione di Basilea, del 1989 e la Decisione quadro 80/2003/GAI che furono di grande ispirazione e stimolo per la stesura della Direttiva.

²⁴ La Direttiva infatti stabiliva alcune delle attività illecite da normare, tra cui vi erano: scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua; raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti pericolosi; spedizione di quantità rilevanti di rifiuti; gestione di impianti industriali che svolgono attività pericolose o che tengono in deposito sostanze pericolose (ad esempio fabbriche che producono vernici o sostanze chimiche); produzione, trattamento, immagazzinamento, accumulo, utilizzo, trasporto, importazione, esportazione o smaltimento di materiale nucleare e materiale radioattivo pericoloso; [...] URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=celex:32008L0099>.

disciplinassero proprio quei particolari tipi di reato legati all'ambiente, dal 452bis al 452quaterdecies. Tra questi articoli sono più presenti i riferimenti dati dalla Direttiva, infatti si trovano gli articoli 452bis, Inquinamento ambientale, 452ter, Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, 452quater, Disastro ambientale, 452sexies, Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, 452quaterdecies, Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Questo parrebbe quindi aver risolto tutti i problemi legati ai crimini ambientali, eppure, all'interno dell'articolato ci sono dei punti non chiari o comunque lacunosi.

Uno tra tutti, che si ritiene essere il più importante, è la dicitura, presente all'interno dell'articolo 452-quaterdecies, inerente agli "ingenti quantitativi"²⁵.

A quanto corrispondono "ingenti quantitativi"?

Il Comandante 1 si è espresso in merito alla questione:

[...]Perché nella pratica avviene che io, che individuo la società X, che sta trasportando, movimentando, gestendo illecitamente rifiuti, devo attendere e documentare carichi, su carichi, su carichi, perché se mi fermo dopo il primo carico, non gli posso dare il delitto più grave, il 452-quaterdecies. Anche se ho già tutti gli elementi per dire che è una struttura organizzata. E peggio ancora se ho una struttura mafiosa. Devo aspettare gli ingenti quantitativi. Io vorrei poter intervenire al primo carico in flagranza e contestargli tutto, ma la previsione degli ingenti quantitativi è anacronistica, anche perché, "ingenti" rispetto a cosa? È la struttura che deve contare, per dimostrare il 416-

²⁵ "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. [...]" URL: <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vi-bis/art452quaterdecies.html>

bis, [...] basta l'associazione; [...] nessuno mi chiede che devono poi aver fatto lo spaccio di almeno una tonnellata di sostanze stupefacenti. Ci deve essere un reato fine, punto. [...] È come se io individuassi un rapinatore ma se non gli faccio fare almeno 20 rapine non lo posso arrestare. Nella realtà se lo scopro e ce l'ho lì lo prendo, non gli farò mai commettere neanche una rapina.

(Comandante 1, uomo, 22 Febbraio, 2021; videochiamata, Milano)

Non si può che essere d'accordo con quanto riportato dal Comandante 1, ma in merito alla questione si tiene anche a citare un ulteriore contributo, quello del Generale 1, il quale ha ricoperto anche un incarico ministeriale, e che ci ha concesso un'intervista il 22 Febbraio 2022.

Il Generale riporta infatti:

Ti racconto in termini investigativi: il concetto di ingente ci ha interpellato molto come investigatori e ci siamo posti le tue stesse domande, ma abbiamo risposto in questi termini: il concetto di ingente non è un concetto metrico, è un kilo? Una tonnellata? Dipende dalla tipologia di rifiuto, un metro cubo di amianto non è un metro cubo di RSU (rifiuti solidi urbani), quindi non è mai una tabella o una multi tabella, come molti chiedevano, perché sembra più una ricetta; inoltre è un concetto di natura territoriale, cioè ingenti in Valle d'Aosta è diverso da ingenti nella Terra dei Fuochi, ma non perché le persone sono diverse in quanto esposte alle ingiurie ambientali, ma perché esiste una densità di persone per chilometro quadrato diversa. Ingenti è anche rapportato a questi parametri sociali, ma anche alla tipologia di organizzazione, cioè per quella tipologia di organizzazione, ingenti vuol dire che quella organizzazione ha fatto molto con l'organizzazione che aveva, se poi quell'organizzazione è micro e ha

fatto molto col micro, ha fatto ingenti; se ha fatto poco con una grande organizzazione criminale, non ha fatto ingenti; deve essere proporzionato. [...]

(Generale 1, uomo, 22 febbraio, 2022; videochiamata, Roma-Napoli)

Entrambi i contributi offrono validi spunti di riflessione: come affermato dal Generale 1, è vero che la pericolosità di un rifiuto varia in base al suo tipo, quindi è giusto non avere come riferimento una tabella fissa; altrettanto vero, però, come asserito dal Comandante 1, se si trova subito un'organizzazione che traffica rifiuti, non importa quanto sia grande o piccola o quanti rifiuti abbia effettivamente trasportato, va fermata subito, che sia in Valle d'Aosta o nel Lazio.

Oltre alla questione degli ingenti quantitativi, si era cercato anche di andare a modificare la Legge 68 attraverso una proposta di Legge del Generale 1, col Disegno di Legge Terra Mia.

Gli si è chiesto in seguito come fosse nata l'idea del DdL e perchè:
[...] io in tanti anni di investigazione, che ho speso quasi tutti per il contrasto ai crimini ambientali, ho visto da una parte l'evoluzione della normativa ambientale, che ha subito un'accelerazione abbastanza recentemente, ma ho visto anche quali sono i limiti delle norme ambientali, che, secondo me, pur avendo fatto grossi progressi, non hanno colto un'esigenza, e qui rispondo alla tua domanda: quello che io notavo, facendo le indagini, è che la situazione che vedevo tra i cosiddetti ecocriminali mafiosi, cioè che hanno una matrice criminale organizzata, quindi quelli più "pericolosi", venivano posti sostanzialmente per la tipologia del reato ambientale, sullo stesso piano orizzontale del criminale o del delinquente ambientale di profilo e di spessore minore. [...] Quindi [...] distinguiamo, attraverso Terra Mia, il delinquente ambientale

dall'ecocriminale organizzato, cioè, la criminalità organizzata deve avere una punibilità e dei termini di aggressività dello Stato, cioè di indagini e di capacità investigative dello Stato, che non devono essere spese inutilmente anche per il "delinquentuccio" ambientale. Per essere chiari: se io organizzo tutto un sistema di traffico illecito organizzato dei rifiuti, perché sono un "criminale incallito", ho bisogno che lo Stato utilizzi degli strumenti di investigazione e di punibilità diversi da quelli che prendono la spazzatura e la buttano fuori dalla finestra.²⁶

(Generale 1, uomo, 22 febbraio, 2022; videochiamata, Roma-Napoli)

Il Generale pone quindi uno spartiacque sul trattamento per quanto riguarda le indagini in campo ambientale. Proseguendo nell'intervista, gli è stato anche chiesto quali fossero le misure da lui proposte per contrastare con più forza gli ecocriminali:

[...] per i casi "gravi", cioè di criminalità organizzata, ho previsto degli strumenti normativi molto aggressivi, che sostanzialmente sono, 1) (forse il più aggressivo di tutti) ho pensato di allargare le maglie della normativa antimafia e portarla anche nel campo della normativa ambientale, affermando il principio che aggredire il territorio dove X vive vuol dire esercitare nei suoi confronti una violenza diretta talmente grave, perché incide sul suo bene principale, che è la qualità della vita, lo stato di salute della vita propria e dei suoi familiari. 2) Devo aggredire il tuo patrimonio, così come nella normativa antimafia, Integralmente, anche quello che tu hai distribuito tra soggetti prestanome, perché tu devi rispondere con tutto il tuo patrimonio in generale del danno cagionato al bene collettivo, perché è un'espressione di tutela della vita. 3) Vi è

²⁶ Quest'ultima affermazione del Generale fa riferimento ad una scena del film "Benvenuti al Sud".

poi il Daspo ambientale (come quello degli stadi), ha un senso molto politico, dal punto di vista strettamente tecnico è a cabotaggio molto limitato, ma ha un senso: riprende il daspo sportivo, non ti faccio entrare allo stadio, quindi se il soggetto X ha commesso violenza al territorio, implicita agli abitanti, è politicamente non degno di vivere su quel territorio, tecnicamente io lo escludo da esercitare la sua attività, qualunque essa sia, su quel territorio o sul territorio di sua residenza, perché chi commette questi reati, mediamente è un abitante di quel territorio, ed è la statistica che ce lo dice. È proprio in spregio al suo territorio.

(Generale 1, uomo, 22 febbraio, 2022; videochiamata, Roma-Napoli)

Proposte, quelle del Generale, che avrebbero potuto portare ad un cambiamento o comunque ad un suo inizio. Il Disegno di Legge alla fine non ha mai visto la luce per questioni politiche.

Pertanto, parrebbe che per quanto riguarda la questione prettamente normativa, non vi siano riferimenti o punti di appiglio che rafforzino la nostra tesi sul fatto che la tematica ambientale vada ampliata, ma questo può essere facilmente spiegato: come visto in precedenza, se si ampliasse come lo si intende noi, si andrebbero a toccare situazioni che sono attualmente normate da altre leggi, da altri codici. Non è che quindi non vi siano nell'effettivo norme che potrebbero essere adatte alle situazioni riportate poc'anzi, semplicemente si trovano in altri codici e leggi. Risulta inoltre necessario far notare una cosa: la normativa ambientale ed il rispettivo codice risultano già straordinariamente corposi, modificare un intero ordinamento normativo aggiungendo e/o spostando l'articolato risulterebbe solo dannoso e creerebbe confusione. Ciò che però è importante è riuscire a capire di come sia

significativo ampliare lo sguardo e la propria interpretazione dei fenomeni.

4. Vittime di crimini ambientali: un riconoscimento ed un'inclusione necessari

La criminologia avrebbe dovuto viaggiare quasi di pari passo con la Vittimologia, ma questa ha visto la sua nascita negli anni del secondo dopoguerra, i cui "padri fondatori" si possono individuare in Hans Von Hentig, criminologo di formazione, e nell'avvocato Benjamin Mendelsohn: il primo è stato infatti l'autore nel 1948 del libro *The Criminal and his Victim*, in cui dedica il quarto ed ultimo capitolo al ruolo della vittima nella genesi del crimine, ovvero *The contribution of the victim to the genesis of crime*, ponendo quindi l'attenzione non più solo sul reo ma anche sulla vittima, seppur come elemento contribuente alla genesi e al verificarsi dell'azione criminale; il secondo, invece, svolgeva il ruolo di difensore di imputati di crimini sessuali, (Vezzadini, 2012) e fu proprio durante questo suo operato che riscontrò come la condizione di vittima sia dettata dalla società: è infatti questa che genera le vittime, in base ad esempio alle disuguaglianze e alle condizioni economiche che vi sono al suo interno²⁷. In campo ambientale, la questione delle vittime risulta ancora assai delicata, poiché difficilmente queste si rendono conto di esserlo: se si prendono in esame le quattro fasi del riconoscimento dello stato di vittima sviluppate dal professor Emilio Viano, si risconterà che queste non sempre vengono affrontate, ma il problema sorge quando non si affronta neanche la prima fase, che è quella

²⁷Per maggiori dettagli si rimanda a: S. Vezzadini (A cura di), I Centri di assistenza e supporto alle vittime di reato, Regione Emilia-Romagna

che aziona tutto il meccanismo di riflessione e di riconoscimento.

Le fasi sono infatti: la presenza di un danno, l'auto-riconoscimento della propria condizione, la richiesta di aiuto ed infine il riconoscimento di tale condizione da parte delle istituzioni e della società (Vezzadini, 2012).

Ed è proprio la prima che risulta necessaria per un primo passo verso il riconoscimento effettivo dello stato di vittima, ma nel caso dei crimini ambientali, questo non accade spesso: il danno subito spesso viene percepito come un qualcosa di casuale, come un evento dovuto alla sfortuna, o al fato, assai difficilmente si prende in considerazione l'ipotesi che il danno sia effettivamente dovuto ad un'azione concreta fatta, tendenzialmente, con lo scopo di arricchirsi e con noncuranza, sia per quanto concerne le conseguenze sul piano prettamente ambientale, sia su quello relativo alla salute umana. Riuscendo infatti a scavalcare questo primo scoglio, un soggetto può iniziare a realizzare e a riconoscersi come vittima, può finalmente affermare che "quello che è successo non è giusto", ma anche questo trova degli ostacoli: emozioni contrastanti e sentimenti di vergogna, così come anche un'ulteriore sottovalutazione della situazione, poiché per quanto magari si sia riusciti ad individuare un danno, non è affatto detto che poi ci si percepisca come vittime, il problema potrebbe venir visto come lontano e non si riesce a coglierne la pericolosità effettiva (Viano, Monzani, 2014).

Qualora però si dovesse riuscire a superare le prime due fasi, la terza, la richiesta d'aiuto, per quanto concerne i crimini ambientali, risulta assai più facile. Come riporta infatti Monzani: «[...] sia le singole vittime sia associazioni o comitati delle stesse non hanno difficoltà nel richiedere un aiuto o un risarcimento per il danno subito.» (Viano, Monzani,

2014, p. 18), la difficoltà nel chiedere aiuto sorgerebbe più che altro quando il reato coinvolga anche associazioni di tipo mafioso, poiché, come riporta sempre Monzani, «dal momento che il pericolo costituito da un deposito di rifiuti tossicologici potenzialmente dannoso per la salute sul lungo periodo può essere vissuto come meno grave rispetto a quello della potenziale ritorsione immediata della criminalità organizzata» (Viano, Monzani, 2014, p. 18).

La quarta fase, che chiama in campo le istituzioni, risulterebbe fondamentale per le vittime di reati ambientali, ma è solito che queste riconoscano effettivamente la presenza di un danno e di un reato, ma non «la vera e propria vittima intesa quale persona fisica,» (Viano, Monzani, 2014, p. 18), rendendo quindi il riconoscimento istituzionale parziale o talvolta nullo.

Pur essendo vittime "difficili" da identificare, è necessario assolutamente includerle negli studi della materia, è necessario riuscire ad aiutarle, a partire dal riconoscimento del loro stato di vittime, ed è assolutamente necessario sollecitare le istituzioni sulla loro presenza, sul fatto che coloro che subiscono il reato ed il danno sono persone vere, persone che hanno dei diritti e soprattutto che hanno una dignità. Oltre a questo percorso di riconoscimento che può risultare particolarmente tortuoso, è importante sottolineare anche quali siano i fattori di rischio che possono portare a divenire un soggetto vittima di reati ambientali; sono fattori prettamente esterni alla persona, e Viano e Monzani li identificano ne: la posizione geografica, la pianificazione ambientale, l'attenzione della politica ambientale ed infine, il livello di cultura ambientale (Viano, Monzani, 2014).

Di questi, si vorrà analizzare soprattutto il primo e l'ultimo, poiché si ritiene siano i fattori di maggior interesse.

Si tiene prima a precisare una caratteristica fondamentale di questo tipo di vittime: sono altamente fungibili, ovvero facilmente scambiabili, sostituibili.

Abbiamo appena detto che i fattori di rischio sono prettamente esterni alla persona, infatti «una vittima è fungibile quando non possiede caratteristiche personali uniche, tali da farla preferire a ogni altra vittima in modo assoluto: essa non è diventata vittima per alcune sue caratteristiche personali e tali caratteristiche non hanno favorito, nemmeno inconsciamente, il comportamento criminoso.» (Viano, Monzani, 2014, p. 20), a sua volta, questa fungibilità è simbolo di una pericolosità sociale maggiore, in quanto «la pericolosità sociale di un autore di reato è direttamente proporzionale alla fungibilità delle sue vittime» (Viano, Monzani, 2014, p. 20).

Come riportava il Comandante 1, il rapporto tra reo e vittima nei crimini ambientali, non è 1:1 come può essere nell'omicidio, ma è di 1:X, evidenziando come la scelta delle vittime, non sia effettivamente una scelta, ma una pericolosa roulette russa che può coinvolgere chiunque.

La posizione geografica è senza ombra di dubbio il fattore di maggior peso: qualcuno che vive in campagna, nelle lande, lontano da aziende e da possibili pericoli (anche se in realtà con le questioni ambientali non si è mai veramente al sicuro) avrà sicuramente un rischio minore di essere vittima di un reato ambientale rispetto a qualcuno che vive ad esempio a Taranto, a causa dell'ILVA, così come anche avrà un rischio maggiore qualora viva nella Terra dei Fuochi, in Campania. Risulta essere inoltre un fattore di estrema importanza, in quanto, se si

nasce, si cresce e si vive in un territorio, quello diventa casa, e lasciarlo appare difficile e doloroso: si è posti davanti alla scelta di restare dove vi sono le proprie radici e la propria vita, o di andar via per tutelare la propria salute. Si è posti quindi davanti ad un bivio per cui talvolta è difficile scegliere. Il livello di cultura ambientale, invece, rappresenta sia un fattore di rischio che, al contempo, un fattore di protezione: una buona cultura ambientale permetterà a chi la possiede di stare all'erta, di notare modifiche e anomalie, di riscontrare alterazioni nelle situazioni circostanti, ma favorirebbe anche un più rapido riconoscimento del danno e quindi faciliterebbe il processo di riconoscimento dello stato di vittima; d'altro canto, una formazione scarsa o nulla, permetterà di non notare queste differenze e quindi renderà il soggetto più facilmente incline a non percepire un pericolo.

4.1 Vittime: dalla teoria alla (triste) pratica

Abbiamo visto finora come il concetto di crimine ambientale sia ampio, sia da un punto di vista etimologico e documentale, e parrebbe quasi logico ipotizzare che anche le vittime di un reato ambientale debbano avere la stessa ampiezza, ovvero si dovrebbe ritenere vittima non solo la persona che subisce in un primo momento e direttamente il danno.

Se, anche qui, si cerca etimologicamente il significato primario della parola vittima, lo si può rintracciare sempre in due termini latini, *Vincere* e *Vincere*. Il primo termine ha significato di legare, tenere fermo, richiamando a coloro, animali ed esseri umani, che venivano sacrificati alle divinità nell'antichità, mentre il secondo ha il significato di vincere, sconfiggere, prevalere, e richiama «la condizione esperita da colui che soggiaceva all'azione del vincitore lo sconfitto» (Vezzadini,

2012, p. 89). La vittima si identificherebbe quindi in quel soggetto che in un modo o nell'altro si trova «impossibilitato a reagire e destinato a piegarsi suo malgrado al volere del vincitore» (Vezzadini, 2012, p. 89).

Tale visione è riportata anche a livello internazionale, in cui la vittima viene spesso identificata come un elemento sacrificale a beneficio e vantaggio di un'entità più potente, di un bene superiore (Williams, 1996).

Ma nell'ordinamento odierno, come vengono effettivamente identificate le vittime?

All'interno del diritto penalistico italiano non si parla e non si utilizza mai il termine "vittima", bensì si fa riferimento alla "persona offesa dal reato", che ha la possibilità, per quanto stabilito dal Codice di Procedura Penale, di costituirsi parte civile in un procedimento penale²⁸.

Sebbene vi sia questa grande mancanza in Italia, a livello internazionale la questione risulta più complessa ma al contempo esaustiva: sono presenti infatti atti che trattano la materia delle vittime e che ne danno una definizione. Tra queste una risulterà di particolare interesse a sostegno della nostra tesi, ma si preferisce esporre prima tutte le versioni così da motivare puntualmente la scelta fatta. Il primo che prenderemo in esame è la dichiarazione A/RES/40/34 della Nazioni Unite del 29 Novembre 1985. Nella Dichiarazione dei Principi Fondamentali di Giustizia per le Vittime di Reato e di Abuso di Potere si ritrova una definizione di "vittime del crimine", che vengono identificate in «[...] quelle persone che, sia singolarmente che collettivamente, abbiano subito dei danni, ivi compreso il ferimento sia fisico che mentale, la sofferenza emotiva, la perdita economica

o l'indebolimento sostanziale dei loro diritti fondamentali, attraverso atti o omissioni che violano le leggi contro il crimine, in vigore negli Stati membri, ivi comprese quelle leggi che proscrivono l'abuso criminale di potere. In base alla presente Dichiarazione, una persona può essere definita vittima, anche in mancanza dell'identificazione, dell'arresto, del perseguimento della condanna dell'autore materiale del reato e indipendentemente dal fatto che ci sia qualche grado di parentela tra l'autore e la vittima. Il termine "vittima" comprende pure, ove del caso, la famiglia e parenti stretti o i dipendenti della vittima e le persone che hanno subito un danno nell'intervenire nel tentativo di soccorrere le vittime in pericolo o di evitare una eventuale vittimizzazione. I provvedimenti contenuti nella dichiarazione sono "applicabili ad ogni persona, senza distinzione [...]» (Nazioni Unite, 1985)²⁹.

La seconda, invece, risale a venti anni dopo, e la si può ritrovare nella Decisione Quadro 2001/220/GAI del Consiglio d'Europa relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Qui, all'articolo 1, lettera a) si legge infatti che la vittima è «[...] la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro.» (Consiglio d'Europa, 2001).

La terza ed ultima la si ritrova nella Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che va a sostituire la Decisione quadro appena vista; al suo interno, al Capo I, Articolo 2

²⁸Per maggiori approfondimenti e dettagli si veda: <https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primotitolo-v/art74.html>

²⁹Per approfondimenti e lettura della definizione completa si rimanda a: Nazioni Unite - Dichiarazione dei Principi Fondamentali di Giustizia per le Vittime di Reato e di Abuso di Potere (A/RES/40/34) del 29/11/1985. URL: <http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2007/luglio/diritti-vittime-crimine.pdf>

(che disciplina le definizioni), si può leggere subito alla lettera a) che si intende per vittima «i) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato;

ii) un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;» (Parlamento e Consiglio Europeo, 2012).

Dopo questo primo quadro generale, è indubbio ritenere che la prima definizione, quella del 1985, pur essendo la più vecchia, sia anche la più completa ed inclusiva: non solo riconosce ed enumera una vasta categoria di danni che possono essere subiti, ma individua la vittima sia singolarmente che collettivamente, ed è proprio nei crimini ambientali che spesso le vittime non sono singole, il rapporto non è 1:1, ma colpiscono un vasto numero di soggetti; introdurre quindi il termine “collettivamente”, crea una comunità all’interno della comunità stessa che è stata colpita, consentendo un mutuo aiuto e soccorso, e soprattutto, potrebbe concedere quella forza di chiedere giustizia insieme.

Altro aspetto importante, presente però anche nella Direttiva del 2012, è il riconoscimento della famiglia come vittima ulteriore: si è visto nei casi di crimini ambientali di come le famiglie anche patiscano e soffrano stando a contatto con un familiare malato. È giusto e doveroso quindi riconoscerle come vittime a tutti gli effetti.

Ultimo punto di interesse, ma non per importanza, è il riconoscimento della vittima anche se non vi sia un colpevole, anche se questo non sia rintracciato e processato. Questo è molto significativo quando si trattano i crimini ambientali, in quanto non è sempre detto che il colpevole venga assicurato alla giustizia, ma questo non rende la vittima meno

vittima. La situazione potrebbe però lasciare un sentimento di sconforto: vi è un riconoscimento del proprio stato di vittima, di persona che ha subito un danno, ma non si è riusciti ad avere effettivamente giustizia.

Si può ritenere, quindi, a tutti gli effetti che, se si vuole ampliare il proprio campo interpretativo dei crimini ambientali, lo si deve fare anche attraverso le vittime, e quindi una definizione ampia, ma pur sempre ben articolata, ed inclusiva, come quella del 1985, sia la migliore, poiché permette un riconoscimento effettivo, puntuale e chiaro.

Il professor Williams, criminologo, ha espresso un’opinione in merito alla definizione delle Nazioni Unite, e afferma come questa «fornisce un punto di partenza e sembra prevedere le probabili preoccupazioni di una visione ambientale.»³⁰ (Williams, 1996, p. 18); Williams infatti si sofferma soprattutto sull’importanza dell’aspetto delle “mancanze”, delle omissioni e delle azioni prese con avventatezza in relazione ai crimini ambientali. Da ciò ricava infatti una definizione di chi sono le vittime ambientali, le quali vengono definite come «quelli della generazione passata, presente o futura che sono danneggiati a seguito di un cambiamento nell’ambiente chimico, fisico, microbiologico o psicosociale, determinato da un atto intenzionale o sconsiderato, individuale o collettivo, umano o di omissione»³¹ (Williams, 1996, p. 21).

Una definizione che appare comprensiva di più generazioni, non soffermandosi solo su quelle passate e presenti, ma pensando anche alle vittime

³⁰ Testo originale: [...] (it) provides a starting point, and appears prescient of the likely concerns of an environmental view.

³¹ Testo originale: those of past, present, or future generation who are injured as a consequence of change to the chemical, physical, microbiological, or psychosocial environment, brought about by deliberate or reckless, individual or collective, human act or act of omission

future, come i bambini³², ma che si limita ancora una volta a vedere l'ambiente sotto una prospettiva di tipo prettamente naturalistico e, oseremmo dire, scientifico. Inoltre, la definizione data da Williams, perde molti degli elementi della definizione originale dell'85 che abbiamo visto invece essere perfettamente in sintonia con le vittime ambientali.

In generale, comunque, si può sostenere che si stia andando a cercare di inglobare e riconoscere come vittime ambientali sempre più soggetti, e questa comprensività la si può riscontrare anche nelle storie di vere vittime di crimini ambientali, sia innocenti che del dovere, di cui riteniamo doveroso parlare, non solo per rafforzare la nostra tesi, ma anche per rispetto verso di loro. Parleremo di alcune vittime illustri, che hanno ottenuto nel tempo il riconoscimento del loro status e del nesso causale che è stato finalmente provato per quanto riguarda il caso della Terra dei Fuochi.

Partendo dal secondo, nel 2015 l'Istituto Superiore di Sanità pubblica il rapporto Mortalità, ospedalizzazione e incidenza tumorale nei Comuni della Terra dei Fuochi in Campania (relazione ai sensi della Legge 6/2014)³³, in cui si evidenziava un'incidenza tumorale molto alta nella zona, e questo valeva sia per gli adulti che per i bambini.

Fu poi nel 2021 che si raggiunse una svolta. Un anno dopo la pubblicazione del rapporto sulla mortalità, nel Giugno del 2016, infatti, la Procura di Napoli e l'ISS avviano un lavoro di ricerca che si concluderà nel Febbraio del 2021 con la pubblicazione del Rapporto finale, (Dicembre 2020) Studio sull'impatto sanitario degli smaltimenti

³² Williams dedica una parte del suo lavoro all'analisi del fenomeno delle "vittime non ancora nate" (the unborn victims), sottolineando come i bambini non ancora nati possano essere riconosciute come vittime, come nei casi in cui «atti o omissioni, che interessano i genitori prima del concepimento, possono costituire vittimizzazione di un nascituro». (Williams, 2012, pp. 24-25)

³³ Si veda per approfondimenti e per il documento completo: <https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2334416.pdf>

controllati ed abusivi di rifiuti nei 38 comuni del circondario della Procura della Repubblica di Napoli Nord³⁴, ed è proprio questo documento a dimostrare la relazione causale tra le condizioni di salute di un buono spicchio della popolazione interessata e lo smaltimento illecito di rifiuti. Questo documento rappresenterebbe l'ultima di quelle famose fasi del riconoscimento di Viano: il riconoscimento da parte delle istituzioni. Con questo documento finalmente si riconosce, a tutti gli effetti, a quelle persone lo status di vittima, e lo si dovrebbe riconoscere non solo a coloro che sono malati o che non ci sono più, ma anche ai loro familiari, ai loro amici, a tutti coloro che stanno soffrendo per questa situazione, come indicato dalla definizione del 1985.

Anche le vittime del dovere, o chi per loro, talvolta, hanno dovuto lottare per vedersi riconoscere questo status, e qui vi è anche la beffa, oltre al danno, perché molte di loro sono scomparse proprio in seguito alle loro indagini o alle loro ricerche della verità e della giustizia. Come il caso di Domenico, detto Mimmo, Beneventano, che ha lottato ad Ottaviano insieme all'amico Pasquale Cappuccio denunciando negli anni '70, attraverso il loro impegno politico, la Camorra ed i suoi traffici illeciti. Sia Mimmo che Pasquale saranno poi assassinati per questo, rispettivamente nel 1980 e nel 1978 (Cianciullo, Fontana, 2012).

Doveroso poi citare anche il caso di Ilaria Alpi e del suo collega Miran Hrovatin, che sono stati assassinati entrambi in Somalia durante un'imboscata mentre indagavano su dei traffici

³⁴ Per maggiori dettagli e per visionare il documento completo si rimanda a: accordo di collaborazione scientifica tra istituto superiore di sanità e procura della repubblica di napoli nord (prot.n.1104 procuratore del 23 giugno 2016), url: https://www.procuranapolinord.it/allegatinews/A_42657.pdf

illeciti di rifiuti che coinvolgevano il Paese. Il loro caso risulta tutt'ora lacunoso e senza una vera risposta, tant'è che in merito è stata aperta una commissione parlamentare d'inchiesta³⁵ (Cianciullo, Fontana, 2012).

Una sorte diversa l'ha avuta invece il sostituto commissario di polizia Roberto Mancini, venuto a mancare nell'Aprile del 2014 dopo 12 anni di lotta contro il linfoma non-Hodgkin, diagnosticatogli nel 2002 dopo aver lavorato per anni al caso della Terra dei Fuochi. Lo Stato gli erogò per questo un indennizzo di 5.000 euro, riconoscendo il suo cancro come "causa di servizio", ma questo non fu abbastanza e Mancini iniziò una lotta contro lo Stato per chiedere giustizia, ma non ne vide mai l'esito. Solo dopo la sua morte, dopo proteste e dopo petizioni online, il Ministero, nel Settembre dello stesso anno, gli riconobbe lo stato di "vittima del dovere" e venne insignito della Medaglia d'argento alla Memoria consegnata dal Capo della Polizia³⁶.

E come non parlare poi del Comandante Natale De Grazia, anche lui insignito di una medaglia, la Medaglia d'oro al Merito di Marina alla memoria, la cui morte risulta tutt'oggi, a distanza di anni,

³⁵Per visionare i risultati della commissione d'inchiesta si rimanda a: Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, Camera dei Deputati. URL:

<http://leg14.camera.it/dati/leg14/lavori/documentiparlamentari/indicetesti/022bis/001/INTERO.pdf>

³⁶ Per conoscere più nel dettaglio la vicenda, si rimanda ai seguenti articoli giornalistici: Luca Ferrari, 2014, Morto il poliziotto che ha combattuto le ecomafie. Ucciso dalla leucemia dovuta ai veleni che ha respirato. Alfano dispone i funerali solenni per il commissario morto a 53 anni "per causa di servizio", La Repubblica, 30 Aprile URL: https://www.repubblica.it/cronaca/2014/04/30/news/morto_il_poliziotto_che_ha_combattuto_le_ecomafie_ucciso_dalla_leucemia_dovuta_ai_veneni_che_ha_respirato-84841398/#:~:text=Roberto%20Mancini%20era%20sostituto%20commissario,illecito%20di%20rifiuti%20in%20Campania.e%20Terra%20Fuochi,Roberto%20Mancini%20vittima%20del%20dovere. Indagava su rifiuti tossici, 2015, Il Fatto Quotidiano, 14 Gennaio. URL:

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/01/14/rifiuti-tossici-roberto-mancini-vittima-dovere-indagavatterra-dei-fuochi/1338594/>

sospetta, soprattutto se si considerano le dinamiche della sua morte e si tiene conto del fatto che il Comandante stesse indagando sulle navi a perdere (Cianciullo, Fontana, 2012; Bocca, 2008); in merito a ciò, come riportato dalla moglie Anna, «Natale non si sarebbe fermato e [...] qualunque cosa stesse cercando, certamente l'avrebbe trovata. Non si sarebbe risparmiato e avrebbe compiuto fino in fondo il suo dovere [...]»(Il Reggino- Foti, 2021).

Anche per lui, come per Ilaria e Miran fu aperta una commissione parlamentare d'inchiesta³⁷ ed anche in questo caso non vi fu una risoluzione, anzi, si tornò a ribadire che il suo caso fosse (e lo è ancora oggi) un mistero.

5. Conclusioni

Con il presente articolo si è tentato di dimostrare come ci siano le basi per un effettivo cambiamento in merito alla questione ambientale, di come ci siano effettivamente i presupposti per una modifica vera e concisa della percezione dei crimini ambientali, non limitandosi solo al modo di pensare dei classici cittadini, ma anche, e soprattutto, degli studiosi, dei criminologi, degli storici, dei letterati, dei giuristi.

Si è dimostrato infatti che i presupposti per un ampliamento ed un inserimento di contenuti ed elementi di studio ci sono e sono forti, provenienti tra l'altro da fonti istituzionalmente rilevanti. Non mancano però, come si era già anticipato all'inizio, le difficoltà ed i limiti affinché questo si realizzi: si è visto infatti come la concezione ambientale, sia nel

³⁷Per visionare più nel dettaglio le indagini della commissione, si veda: Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (istituita con legge 6 febbraio 2009, n. 6), relazione sulla morte del capitano di fregata Natale de Grazia (Relatori: On. Gaetano Pecorella e On. Alessandro Bratti) Approvata dalla Commissione nella seduta del 5 febbraio 2013, Senato della Repubblica. URL: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698102.pdf>

passato che in letteratura, sia particolarmente incentrata sull'aspetto naturalistico; al contempo, si è trovato dal punto di vista criminologico una concezione del fenomeno sì ampio, ma particolarmente incentrato su una visione dualistica, in cui la *green criminology* è legata ad aspetti prettamente capitalistici ed industriali, e naturalistici, legati strettamente alla flora ed alla fauna. Tutto questo è perfettamente in linea con quanto potrebbe essere la criminologia ambientale se la si sviluppasse appieno, ma non la costituisce nella sua totalità.

Appare comunque evidente, come ulteriore limite, che questo possibile cambiamento nella pratica si realizzi molto lentamente o non si realizzi affatto: andare a modificare infatti le convinzioni e le interpretazioni delle persone è un processo lungo e che richiede tempo, per non parlare della possibilità di trasformare l'ordinamento giuridico, sia a livello nazionale che internazionale. Un'azione così considerevole e invasiva potrebbe portare solo confusione e destabilizzare gli addetti ai lavori, soprattutto nei primi tempi. Un passaggio verso il cambiamento che si potrebbe fare è quello di correggere la denominazione, ovvero identificare la maggior parte dei reati ambientali che attualmente sono normati come reati contro l'ambiente "naturale". Quel "naturale" permetterebbe di dividerlo dall'altro ambiente, quello più "artificiale", che però in relazione all'uomo rappresenta il più frequentato e vissuto. In questo modo si saprebbe che esistono altri tipi di reati che coinvolgono l'ambiente, seppur non vi sia un testo che li raccolga tutti, in quanto spesso appartengono ad altre categorie di reati, come ad esempio la contraffazione che costituisce un reato economico.

Un possibile cambiamento su questo fronte potrebbe favorire un riconoscimento dello status di vittime a quelle persone che attualmente brancolano nel buio in quanto non riescono a identificare la natura del loro danno, così come potrebbe anche aiutarle a sviluppare forme di prevenzione e di difesa.

Con questo non si vuole quindi escludere l'ampliamento della visione vittimologica sostenuta da alcuni criminologi ambientali che ritenevano vittime anche gli animali e su cui hanno dedicato studi, anzi, la si vuole estendere ancora di più, integrare, seppur dal punto di vista prettamente antropocentrico e non ecocentrico come sostenuto da studiosi come White. L'approfondimento proposto andrebbe in automatico a far rientrare anche flora e fauna, poichè l'ambiente costituisce ciò che ci circonda, ma non ha valore solo per gli esseri umani, bensì per tutte le forme di vita, dalla più piccola fino alla più grande. Confidiamo che attraverso queste pagine si sia riusciti a portare sufficienti prove a sostegno della tesi di partenza, ovvero che un ampliamento della visione ed interpretazione ambientale è possibile, e che queste, pur con enormi ostacoli e limiti, possano in futuro contribuire ad un'effettiva evoluzione degli studi inerenti alla criminalità ambientale, favorendone quindi un contrasto ancora più attivo ed efficace.

Bibliografia

1. Banfield E., *Le basi morali di una società arretrata*, Il Mulino, Bologna, 2010.
2. Bocca R., *Le navi della vergogna*, BUR-Rizzoli, Milano, 2008.
3. Cianciullo A., Fontana E., *Dark Economy. La mafia dei veleni*, Einaudi, Torino, 2012.
4. Corona G., *Breve storia dell'ambiente in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2015.

5. Felice E., *Perché il Sud è rimasto indietro*, Il Mulino, Bologna, 2016.
6. Gentile D., *La questione rifiuti nell'ordinamento italiano. Genesi e fenomenologia delle ecomafie*, Aracne, 2017.
7. McNeill J., *Qualcosa di nuovo sotto il sole. Storia dell'ambiente nel XX secolo*, Einaudi, Torino, 2020.
8. Mosley S., *Storia globale dell'ambiente*, Il Mulino, Bologna, 2013.
9. Natali L., *Green Criminology. Prospettive emergenti sui crimini ambientali*, Giappichelli, Torino, 2015.
10. Potter G., et al., «The Geography of Environmental Crime», in Potter G. et al., *The Geography of environmental crime. Conservation, wildlife crime and environmental activism*, Palgrave Macmillan, 2016, p. 1-10.
11. Putnam R., *La tradizione civica nelle regioni italiane*, Mondadori, Milano, 1996.
12. Renda F., *La storia della mafia*, Pietro Vittorietti, Palermo, 1998.
13. Sicurella S., *Da quel giorno mia madre ha smesso di cantare. Storie di Mafia*, Giappichelli, Torino, 2017.
14. Vezzadini S., *Per una sociologia della Vittima*, FrancoAngeli, Milano, 2012.
15. Vezzadini S. (a cura di), *I Centri di assistenza e supporto alle vittime di reato*, Regione Emilia-Romagna.
16. Viano E., Monzani M., *Madre Terra è stanca! Il saccheggio della natura per arricchire pochi e impoverire molti*, Libreriauniversitaria.it, 2014.
17. White R., The Conceptual Contours of «Green Criminology», in Walters R. et al., *Emerging Issues in Green Criminology. Exploring Power, Justice and Harm*, Palgrave Macmillan, 2013, pp. 17-33.
18. White R., *Transnational Environmental Crime. Toward an eco-global criminology*, Routledge Taylor & Francis group London and New York, 2011.
19. Williams C., «An Environmental Victimology», *Justice: a Journal of Crime, Conflict and World Order*, Vol. 23 (4 (66)), 1996, pp. 16-40.

Sitografia³⁸

1. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=celex:32008L0099>
2. https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eurojust_it
3. <https://navideiveleni.legambiente.it/navi-a-perdere/storia.php>
4. https://web.archive.org/web/20151102035644/http://archiviostorico.corriere.it/1997/ottobre/02/Dell_Utri_Chiambretti_mafia_modo_co_0_9710022934.shtml
5. <https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primο/titolo-v/art74.html>
6. <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-v/art416bis.html>
7. <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vi-bis/art452quaterdecies.html>
8. <http://www.comitatodegrazia.org/Blog/il-fiume-oliva-affogato-nei-rifiuti.html>
9. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1986/07/15/162/so/59/sg/pdf>
10. <https://www.legambiente.it/?s=abbatti+%27abusο>
11. <https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/i-dati-del-rapporto-ecomafia-2020-nel-2019-in-aumento-i-reaticontro-lambiente/>
12. <http://www.pratiarmati.it/caratteristiche-geotecniche/erosione-del-suolo/>
13. <https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2334416.pdf>
14. <https://www.reggiotoday.it/cronaca/sversamenti-frantoi-controlli-e-denunce-nella-piana.html>
15. <https://www.salernotoday.it/cronaca/sversamenti-rifiuti-denunce-carabinieri-noe-15-ottobre-2019.html>
16. https://www.youtube.com/watch?v=WQ2NdOMBss0&ab_channel=MrAlfonsino

³⁸ L'ultima visualizzazione dei link e dei documenti online è avvenuta in data 9 Dicembre 2022.

17. Accordo di collaborazione scientifica tra Istituto Superiore di Sanità e Procura della Repubblica di Napoli Nord (prot.n.1104 procuratore del 23 giugno 2016), [procuranapolinord.it](https://www.procuranapolinord.it/allegati/news/A_42657.pdf). URL: https://www.procuranapolinord.it/allegati/news/A_42657.pdf
18. Anna Foti, 2021, Reggio, vedova De Grazia: «Attraverso la vita dei miei figli e il loro amore per la natura, rivedo il mio Natale», Il Reggino, 13 dicembre. URL: <https://www.ilreggino.it/cronaca/2021/12/13/reggio-vedova-de-grazia-attraverso-la-vita-dei-miei-figli-e-il-loro-amore-per-la-natura-rivedo-il-mio-natale/>
19. Anna Foti, 2021, Rigel, la nave scomparsa con il suo carico e i suoi segreti il 21 settembre 1987, Lacnews24.it, 21 settembre; URL: <https://www.lacnews24.it/cultura/rigel-la-nave-scomparsa-con-il-suo-carico-e-i-suoi-segreti-il-21-settembre-1987-143068/>
20. Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, resoconto stenografico audizione 78. seduta di martedì 6 giugno 2017; URL: <https://documenti.camera.it/leg17/resocenti/commissioni/stenografici/pdf/64/audi22/audizione/2017/06/06/leg.17.stencom.data20170606.U1.com64.audiz2.audizione.0078.pdf>
21. Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, Camera dei Deputati. URL: http://leg14.camera.it/_dati/leg14/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/022bis/001/INTERO.pdf
22. Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (istituita con legge 6 febbraio 2009, n. 6), relazione sulla morte del capitano di fregata Natale De Grazia (relatori: on. Gaetano Pecorella e on. Alessandro Bratti), approvata dalla Commissione nella seduta del 5 febbraio 2013, Senato della Repubblica. URL: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698102>
23. Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (istituita con legge 6 febbraio 2009, n. 6), relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella Regione Campania, approvata dalla Commissione nella seduta del 5 febbraio 2013. URL: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698083.pdf>
24. Costituzione della Repubblica Italiana, Senato della Repubblica, articolo 117. URL: <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-v/articolo-117>
25. Decisione quadro del consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI), Eur-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001F0220&from=IT>
26. Direttiva 2012/29/UE del parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, Giustizia.it. URL: https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo18_allegato3.pdf
27. Eurojust Relazione Annuale, 2014, Eurojust. URL: https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/eurojust_annual_report_2014_en.pdf
28. Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta (I-CAN), Interpol. URL: <https://www.interpol.int/Crimes/Organized-crime/INTERPOL-Cooperation-Against-Ndrangheta-I-CAN>
29. La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente, 2021, Dipartimento per le riforme istituzionali- Presidenza del Consiglio dei Ministri. URL: <https://www.riformeistituzionali.gov.it/it/1-a-legge-costituzionale-in-materia-di-tutela-dell-ambiente/>
30. Luca Ferrari, 2014, Morto il poliziotto che ha combattuto le ecomafie. Ucciso dalla leucemia dovuta ai veleni che ha respirato. Alfano dispone i funerali solenni per il

- commissario morto a 53 anni "per causa di servizio", La Repubblica, 30 aprile URL: https://www.repubblica.it/cronaca/2014/04/30/news/morto_il_poliziotto_che_ha_combattuto_le_ecomafie_ucciso_dalla_leucemia_dovuta_ai_veleni_che_ha_respirato-84841398/#:~:text=Roberto%20Mancini%20era%20sostituto%20commissario,illicito%20di%20rifiuti%20in%20Campania
31. Nazioni Unite - Dichiarazione dei Principi Fondamentali di Giustizia per le Vittime di Reato e di Abuso di Potere (A/RES/40/34) del 29/11/1985. URL: <http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2007/luglio/diritti-vittime-crimine.pdf>
 32. Pollution crime, Interpol. URL: <https://www.interpol.int/Crimes/Environmental-crime/Pollution-crime>
 33. Relazione al Parlamento della Direzione Investigativa Antimafia del Primo Semestre del 2019. URL: <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/1sem2019.pdf>
 34. Relazione al Parlamento della Direzione Investigativa Antimafia del Secondo Semestre del 2019. URL: <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf>
 35. Seduta 704 di Venerdì 26 ottobre 1951 (Seduta pomeridiana), Senato della Repubblica. URL: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/487606.pdf>
 36. Terra Fuochi, Roberto Mancini “vittima del dovere”. Indagava su rifiuti tossici, 2015, Il Fatto Quotidiano, 14 gennaio. URL: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/01/14/rifiuti-tossici-roberto-mancini-vittima-dovere-indagavatterra-dei-fuochi/1338594/>